

OGGETTO: Nomina rappresentante comunale in seno all'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità della Val di Non.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con la legge provinciale 06 luglio 2022 n. 7 recante: "riforma delle Comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022" sono state introdotte tra l'altro, alcune modificazioni in materia di composizione e funzionamento delle Commissioni per la pianificazione territoriale e paesaggio della Comunità (C.P.C.) e delle Commissione edilizia comunali (C.E.C.);

Considerato che, in particolare, è stato abrogato il comma 11 dell'art. 7 della legge provinciale 04 agosto 2015 n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio) il quale prevedeva che "La CPC, quando esprime il parere obbligatorio previsto dal comma 8, lettera b) su piani attuativi, progetti o interventi e quando rilascia l'autorizzazione paesaggistica è integrata dal Sindaco o dall'Assessore all'urbanistica del Comune interessato, che partecipano con diritto di voto. In questi casi spetta al Comune la verifica della conformità urbanistica ai fini del rilascio del provvedimento finale; a tal fine è ammessa la presenza ai lavori della C.P.L. senza diritto di voto, di un tecnico del Comune";

Considerato che l'art. 7 della legge provinciale in parola, modifica la composizione dell'organo denominato "Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo", cui sono affidati i compiti già previsti dalla legge in materia urbanistica, ai quali si aggiunge, ex novo, il compito di esprimere i pareri preventivi sul bilancio della Comunità, sul Piano sociale e sui programmi di investimento pluriennali - art. 8 della L.P. n. 7/2002 che introduce il nuovo art. 17 bis 1 della L.P. n. 3/2006, nonché nominare la nuova C.P.C.;

Atteso che l'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, per i Comuni fino a 3.000 abitanti, risulta composta da:

– Sindaco, più un consigliere comunale scelto dalla minoranza. Se il Comune non ha minoranza consiliare, il Consiglio comunale nomina fra i propri Consiglieri comunali il secondo rappresentante;

Considerato che la compagine consiliare del Comune di Denno non prevede al suo interno la presenza di un gruppo di minoranza, al quale spetterebbe la designazione del proprio rappresentante, per il quale motivo necessita nominare un rappresentante al suo interno;

Ritenuto pertanto di designare quale rappresentante in seno all'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo un consigliere della maggioranza, il Consigliere comunale Bonn Andrea, che ha dato previamente la sua disponibilità all'assunzione dell'incarico;

Condivisa dai consiglieri la proposta e ritenuto, pertanto, di procedere con votazione per alzata di mano;

Vista la nota della Comunità di Valle di data 05.08.2022 Prot. n. 4205.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINOALTO ADIGE Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Acquisito il parere favorevole reso allo scopo ai sensi dell'art. 187 comma 1°, del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, dal segretario comunale in qualità di responsabile del servizio segreteria comunale, per quanto riguarda la regolarità tecnico - amministrativa;

Preso atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile di cui all'art. 187 comma 1°, del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 03.05.2018, n. 2, essendo esso ininfluente in riferimento alle disposizioni in materia di contabilità e di procedura di spesa;

Vista legge provinciale 06 luglio 2022 n. 7 e la legge provinciale 04 agosto 2015 n. 15;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, data la necessità di procedere entro il mese di settembre a comunicare il rappresentante alla Comunità di Valle;

Vista la deliberazione consiliare n. 4 dd. 10.03.2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2022-2024;

Vista la deliberazione giuntale n. 28 dd. 16.03.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2022-2024 – parte finanziaria;

Vista la deliberazione giuntale n. 95 dd. 28.06.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2022-2024 – obiettivi gestionali;

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2016;

Con voti favorevoli n. 13 (tredici), contrari n. / (/), astenuti n. 1 (Bonn Astenuto), espressi per alzata di mano da n. 13 (tredici), presenti e votanti e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori,

D E L I B E R A

1. di nominare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell'art. 17 bis 1 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) introdotto dalla L.P. 06 luglio 2022 n. 7 recante: “riforma delle Comunità: modificazioni della legge provinciale e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”, il Consigliere comunale Sig. Bonn Andrea, quale rappresentante del Comune in seno alla Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità territoriale della Val di Non;

2. di trasmettere copia della presente alla Comunità territoriale della Val di Non;

3. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera in oggetto,

ravvisata la necessità di rendere la stessa immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'immediata gestione del bilancio così approvato,

Con voti favorevoli n. 13 (tredici), contrari n. / (/), astenuti n. 1 (Bonn Astenuto), espressi per alzata di mano da n. 13 (tredici), presenti e votanti e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.